



ATTIVITÀ CAMERALE

| di **Avv. Dario Jucker**

Studio Legale BMA



LASVIZZERA

L'ACCORDO BILATERALE ITALIA/SVIZZERA SULL'IMPORTAZIONE E IL RIMPATRIO DEI BENI CULTURALI

L'esportazione delle opere d'arte tra Italia e Svizzera è una tema che riveste un notevole interesse per il pubblico, sia dal punto vista scientifico – stante la complessità delle normative applicabili e degli interessi in gioco - che pratico, dato che numerose opere d'arte sono state esportate dall'Italia alla Svizzera e ivi depositate, o anche solo transitate con destinazione in paesi terzi.

Da un lato abbiamo l'Italia, uno dei paesi con la più alta concentrazione di beni artistici al mondo e che - per questo motivo - ha adottato sin da tempi remoti una legislazione estremamente severa e restrittiva sulla circolazione delle opere d'arte.

A pochi chilometri di distanza si trova la Svizzera, un territorio che dall'inizio del secolo scorso è considerato come uno dei più sicuri al mondo dal punto di vista legislativo, economico e politico per custodire i patrimoni, oltre che uno dei più vantaggiosi dal punto di vista fiscale. Questo scenario, se ha favorito la crescita della Svizzera fino a farla arrivare ad essere il paese con la più alta concentrazione di musei e collezioni private pro capite al mondo, è stato anche causa di abusi nel traffico illegale di

opere d'arte. Si sente spesso affermare che, accanto al traffico di armi e di droga, il mercato illegale di opere d'arte occupi il terzo posto.

È complesso tracciare i confini di questo fenomeno dato che una buona parte delle opere d'arte sottratte (nella quasi totalità ai paesi facenti parte del bacino mediterraneo, Asia, Africa e America Latina) per essere poi rivendute nei paesi con un florido mercato, non sono tracciate.

Il caso della Svizzera è singolare, perché - se è pur vero che essa ha la fama di essere (stata) una piattaforma per il traffico illegale di opere (essendovi prima del 2003 un vuoto legislativo in materia), è anche ben noto che il mercato svizzero, grazie alle serietà e alla competenza degli operatori, sia tra i principali a livello mondiale, accanto a quello di Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Dal 2003 la Svizzera ha non solo ratificato la più importante convenzione internazionale che si propone di adottare le misure per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali - ovvero la **Convenzione dell'Unesco del 1970** - ma ha anche approvato una specifica normativa: la **Legge federale sul trasferimento dei beni culturali (LTBC)**.

La Svizzera ha inoltre partecipato ai lavori e ha firmato (sebbene non ratificato) la **Convenzione Unidroit**, che prevede un termine self executing di 50 anni per la restituzione dei beni culturali.

Cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui la Svizzera godeva della fama di essere una piattaforma per il riciclaggio delle opere d'arte trafugate?

È ora possibile per uno stato estero proporre una domanda di restituzione di un bene culturale alla Svizzera?

In realtà, se si esaminano nel dettaglio le normative vigenti, e primariamente quelle che in concreto consegnano agli stati esteri uno strumento efficace per richiedere il rimpatrio dei beni, risulta che la strada scelta dalla Svizzera sia quella

dell'adozione degli accordi bilaterali con i singoli stati. Dopo le dichiarazioni di principio sancite dall'**art. 1 della LTBC** ("la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali"), è infatti il successivo **art. 9** a prevedere il diritto di azioni di rimpatrio sulla base solo di specifiche convenzioni bilaterali. Ad oggi sono stati conclusi accordi con Italia, Perù, Grecia, Colombia, Egitto, Cipro e Cina. Una delle ultime vicende risale all'autunno del 2012 quando, presso l'**Ufficio Federale della Cultura di Berna**, è stato trovato un accordo spontaneo per la restituzione all'Italia di un rilievo tombale risalente al VII sec. a.C. localizzato presso una collezione privata svizzera.

Il rilievo tombale era stato proposto in donazione all'**Istituto Archeologico dell'Università di Zurigo** che, attenendosi al codice etico della **ICOM (Comitato Internazionale dei Musei)**, ha adoperato ogni ragionevole sforzo per rintracciare la provenienza del bene e per accertare che il bene non provenisse da illecite acquisizioni o esportazioni dal paese di origine.

Avendo qualificato il reperto come proveniente da un rilievo tombale situato in Puglia, il proprietario è stato consigliato di procedere con la restituzione spontanea del bene all'Italia. Al di là dei casi di restituzione spontanea di opere, sempre più frequenti, e dell'avvio di azioni penali, è bene notare che le

convenzioni bilaterali si applicano solo alle categorie di beni culturali di importanza significativa per il patrimonio degli stati contraenti e ai beni culturali riportati negli allegati. In questi casi, chi è in possesso di beni culturali importati illecitamente in Svizzera, può essere convenuto in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale il bene è stato illecitamente esportato.

La convenzione con l'Italia è entrata in vigore il 27.4.2008. Non avendo effetto retroattivo, essa si applica alle importazioni/esportazioni che hanno avuto luogo dopo tale data.

I beni elencati nell'allegato sono beni archeologici: scorrendo l'elenco troviamo, tra gli altri, elementi architettonici e decorativi di datazione 1000 a.C. - 1500 d.C., sculture in marmo e pietra calcarea, statue/busti, gioielli e costumi, utensili in pietra, metallo, ceramica, vetro e legno. Per la pittura è riportata solo la pittura murale su intonaco con datazione approssimativa 700 a.C. - 1500 d.C.. Sono dunque esclusi i dipinti su tela o ogni altro supporto mobile. L'onere della prova che il bene rientri tra quelli previsti dall'accordo, e che lo stesso sia stato importato illecitamente dopo l'entrata in vigore della convenzione, spetta allo stato estero richiedente il rimpatrio dell'opera.

L'azione di rimpatrio si prescrive in un anno dopo che le autorità competenti sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

Dal 2005, anno in cui è entrata in vigore la LTBC, il bilancio tracciato dall'Ufficio Federale della Cultura è positivo, se è vero che - grazie alla collaborazione con i musei, i commercianti d'arte e le altre parti interessate - sono riportati diverse centinaia di controlli sui beni culturali e numerosi casi di restituzione spontanea. ▶

Museo Nazionale Svizzero (Landesmuseum) Zurigo

